

Senato della Repubblica
Commissione Finanze e tesoro

Audizione di
Associazione Nazionale fra le Banche Popolari

Indagine conoscitiva sul
Sistema bancario italiano nella prospettiva
della vigilanza europea

Roma, 11 marzo 2015

Onorevoli Senatori,

vi ringrazio innanzitutto per l'opportunità di fornire il nostro contributo su temi di sicura rilevanza per il futuro assetto del sistema bancario nazionale e dell'Unione europea.

In proposito, successivamente all'invito da parte del Presidente Marino, è stato emanato il decreto legge n. 3/2015 recante una draconiana riforma della disciplina delle Banche Popolari che le trasforma coattivamente in Spa se con attivo superiore ad 8 miliardi ed obbliga quelle con attivi inferiori a non superare tale soglia in futuro, pena la trasformazione forzata in Spa con quorum assembleari drasticamente ridotti e comunque sottratti alla competenza dei soci.

Nel mio intervento non posso dunque esimermi dall'affrontare le principali criticità connesse a tale provvedimento il cui rilevantissimo impatto, anche nella prospettiva della vigilanza europea, non può essere in questa sede tralasciato.

A maggior ragione considerato che nell'iter del provvedimento alla Camera dei Deputati, nonostante la presentazione di questioni pregiudiziali di costituzionalità nonché di ben 359 proposte emendative da parte di tutte le forze politiche, non è stata ad esso apportata alcuna delle modifiche suggerite al fine di contenerne, se non di eliminarne, gli evidenti profili di incostituzionalità, evidenziati anche nel parere della Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, oltre che, naturalmente, l'impatto sull'economia reale.

Eppure, **contro gli effetti del decreto-legge si è registrato un ampio movimento spontaneo della società civile** che ha visto la mobilitazione compatta di intellettuali, accademici, cittadini **a tutela dell'identità democratica delle banche popolari** ritenute, a ragione, un patrimonio comune da preservare.

È la migliore testimonianza, noi crediamo, della funzione sociale di sussidiarietà delle Popolari.

Ciò posto, riteniamo offrire di seguito un contributo, anche se sintetico, alla migliore comprensione delle problematiche.

Alcune considerazioni sulle critiche mosse alle Popolari

1) Le Banche Popolari avrebbero solo la forma, ma non la sostanza della cooperativa. La dimensione rilevante dell'impresa sarebbe inoltre incompatibile sia con la natura cooperativa sia con la funzione di banca localistica.

Tale apodittica affermazione, ormai risalente e acriticamente reiterata nel tempo senza mai essere dimostrata, **risulta non solo infondata, ma anche palesemente contraddetta sia dalla legislazione cooperativa tempo per tempo vigente nell'ordinamento nazionale e comunitario che dalle evidenze empiriche.**

La Commissione europea, dopo una lunga e penetrante indagine, in sede di archiviazione della procedura d'infrazione sulla disciplina delle Banche Popolari italiane, **ha espressamente dichiarato** che:

- **tutte le Banche Popolari sono vere cooperative sia nella forma che nella sostanza, "de jure et de facto"**;

- la loro disciplina è pienamente compatibile con quella dell'Unione europea e con il Trattato UE;
- le Banche Popolari sono la legittima espressione di quella particolare forma di libertà di impresa che consiste nella libertà di organizzare la società scegliendo liberamente fra i differenti modelli riconosciuti e previsti dall'ordinamento giuridico;
- il modello della società cooperativa ha pari dignità di quello della società per azioni per l'esercizio dell'impresa bancaria;
- tale modello, nella forma delle Banche Popolari, può essere senz'altro adottato anche in caso di dimensioni rilevanti e/o di quotazione sui mercati borsistici, non sussistendo alcuna incompatibilità tra il modello cooperativo e la complessità e rilevanza delle dimensioni né della quotazione delle azioni nei mercati regolamentati.

La dimensione, anche rilevante, di una società o la sua quotazione non risulta affatto incompatibile con la sua natura cooperativa: è infatti di tutta evidenza che in Europa operano banche cooperative presenti sui mercati internazionali e con attivi che superano ampiamente non solo gli 8 miliardi ma i 1.000 miliardi.

I primi 50 gruppi cooperativi europei presentano tutti un attivo di gran lunga superiore agli 8 miliardi di euro, con una media pari a 154 miliardi. (fonte Bankscope).

Inoltre, le banche popolari quotate si sono sempre presentate in modo trasparente al mercato: atti ufficiali delle istituzioni comunitarie, ed in particolare del Parlamento europeo, hanno infatti ribadito che le Popolari italiane sono società cooperative di diritto e di fatto ed anzi, proprio le Popolari quotate risultano tra le società cooperative più permeabili al principio della libera circolazione dei capitali e quelle che assicurano la massima trasparenza, in forza della quotazione in un mercato regolamentato.

Quanto all'affermazione circa l'incompatibilità delle dimensioni con la funzione localistica, occorre aver presente che in economia la banca locale non è certo considerata tale perché insediata in territori ristretti, cioè perché piccola! La banca locale è caratterizzata invece da una certa filosofia operativa e una certa funzione nei confronti delle economie locali servite; qualora la banca non gestisse quote significative o addirittura non avesse posizione dominante sui segmenti di mercato ove opera essa non potrebbe svolgere alcuna funzione localistica né essere utile allo sviluppo del territorio.

2) *Le Banche Popolari non sarebbero mai state riformate nell'arco negli ultimi 20 anni.*

La disciplina delle Popolari è stata oggetto di Riforma nel dicembre 2012 ad opera della Legge 221 del 17 dicembre 2012 con cui fra l'altro, si è introdotto: l'**innalzamento dei limiti al possesso azionario (raddoppiati)**; l'**innalzamento dei limiti di possesso** per i soggetti risultanti da operazioni di aggregazione; la subordinazione dei diritti amministrativi, fra cui il voto, al possesso di un pacchetto minimo di azioni; la previsione di quote riferite al capitale per l'esercizio dei diritti sociali.

Il 7 maggio 2014 con le Disposizioni di vigilanza sul governo societario delle banche la **Banca d'Italia ha nuovamente modificato la disciplina delle Banche Popolari**, sia quotate che non, in tema di deleghe, voto a distanza, modalità di presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali e l'esercizio di altri diritti (1° aggiornamento della circolare 285/2013).

Senza contare i precedenti interventi degli ultimi 20 anni: **il D. Lgs. 91/2012 con cui sono state estese alle Popolari le nuove norme della c.d. Direttiva azionisti**; la legge 207/1992, che ha introdotto fra l'altro la scissione fra diritti patrimoniali e diritti amministrativi, **il d. lgs. 385/1993**, Testo unico bancario con cui sono stati introdotti gli artt. 30 e ss., **il d.lgs. 58/1998**, Testo unico finanza, **il d. lgs. 310/2004 c.d. Vietti ter**, con cui è stata ad esse estesa la Riforma del diritto societario, **nel 2005-2006** la legge sul risparmio.

3) Solo le cooperative a mutualità prevalente, come le Banche di Credito Cooperativo, sarebbero vere cooperative mentre le Banche Popolari vivrebbero “ai margini o all'esterno del fenomeno della cooperazione di credito” e conseguentemente non sarebbero tutelate “in senso forte” dall'art. 45 della Costituzione.

Il nostro ordinamento è stato conformato per far coesistere tutte le possibili espressioni del fenomeno cooperativo: **le cooperative a mutualità non prevalente, come le Banche Popolari, accanto a quelle a mutualità prevalente, entrambi sono specie, declinazioni dell'unico genere cooperativo.**

La **“mutualità prevalente”** rileva **esclusivamente** per la concessione di **agevolazioni fiscali**, e non certo per decidere se si è cooperative o no.

4) Le banche popolari non avrebbero più nulla di mutualistico. Non esisterebbe infatti alcuna norma che le obbligherebbe.

Le Banche Popolari non solo hanno ma debbono avere scopo mutualistico (art. 2545 c.c.): insieme con la **mutualità “interna” a favore dei soci**, documentata obbligatoriamente nella relazione al bilancio annuale, è in esse particolarmente rilevante la **mutualità “esterna”**, come attestato dalle clausole statutarie di tutte le Banche Popolari che indirizzano l'attività a favore delle economie locali servite dalla banca. **In proposito basti pensare che le Banche Popolari destinano mediamente il 5% dell'utile netto con punte dell'8% a finalità sociali; in valore assoluto ogni anno la Categoria destina a tali finalità circa 140 milioni di euro.** Nell'arco della crisi **le donazioni che le Banche Popolari hanno erogato alle comunità locali ammontano ad un miliardo di euro.**

5) L'attuale disciplina delle Banche Popolari non risponderebbe “nel mutato quadro europeo” alle esigenze di finanziamento e di adeguata patrimonializzazione delle banche. Da qui la giustificazione dell'urgenza e della necessità dell'intervento

Tutte le Banche Popolari sottoposte agli Asset Quality Review e agli Stress Test **sono risultate adeguatamente patrimonializzate, mostrando addirittura eccedenze** che variano da un minimo di 30 milioni ad un massimo di 1.750 milioni di euro.

L'eccedenza patrimoniale complessiva delle 8 Banche Popolari oggetto dell'esame della BCE è risultata di **4 miliardi e 417 milioni di euro.**

Inoltre, **a dimostrare l'inesistenza di alcuna urgenza**, si evidenzia che **l'EBA ha reso noto che ha deciso di non eseguire uno stress test a livello europeo nel 2015 e di riman-**

darne l'esecuzione al 2016 espressamente dichiarando che **tale decisione è dovuta al riconoscimento dei progressi che le banche europee hanno realizzato nel rafforzamento del proprio capitale** in risposta alla procedura di Comprehensive Assessment condotta nel 2014.

6) Il modello cooperativo di governance presenterebbe inefficienze e/o performance peggiori rispetto al modello organizzativo della Spa.

La teoria circa la pretesa superiore efficienza del modello della Spa, rimane ad oggi **indimostrata sia quanto ad evidenze empiriche che nella letteratura economica e giuridica. Anzi**, un recente studio della Consob ne mette in luce le **non poche criticità**: ad esempio **spingere a ricorrere ad altri strumenti di rafforzamento del controllo più opachi, quali i gruppi piramidali, i patti di sindacato o le partecipazioni incrociate**; scoraggiare la quotazione; ridurre gli incentivi allo scrutinio dell'operato dei managers; scoraggiare scalate potenzialmente efficienti.

Ad analoghe conclusioni era giunta anche la Commissione Europea, rinunciando ad imporre il principio di proporzionalità a livello europeo: a seguito di uno studio promosso dalla Commissione nel 2007 è risultato infatti che **non vi è alcuna evidenza empirica di una migliore performance del modello Spa. Nessuno dei Paesi analizzati**, inoltre, – sedici Stati membri dell'Unione europea, fra cui Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Ungheria, Olanda, Finlandia, Svezia, oltre che Stati Uniti, Australia e Giappone - **risulta adottare il principio “un'azione un voto”** in maniera rigida.

Al contrario, la maggiore resilienza delle banche cooperative e delle Banche Popolari è confermata da molteplici Risoluzioni del Parlamento europeo (v. All.), da numerosi studi e analisi condotti da diversi organismi internazionali ed europei, quali il **Ceps** (2009), l'**International Labour Office** (2013), lo stesso **FMI**, Standard Ethics (2014); uno studio a cura della **Tilburg University – Netherland** e dalla **Florida International University-USA** (2014) ha evidenziato anche una **migliore capacità delle Banche Popolari e cooperative ad adeguare i propri ratios patrimoniali** rispetto alle banche commerciali e a quelle d'investimento.

In sintesi, tutte le analisi **indicano che la diversità bancaria è un fattore fondamentale di resilienza dei sistemi** e dimostrano che:

- **non vi è alcuna correlazione tra rischiosità di una banca e voto capitario e tra capitalizzazione di una banca e voto capitario;**
- **le banche cooperative né prima né con la crisi performano peggio delle Spa**, come dimostra il fatto che dal 2007 **Fitch e Moody's hanno ridotto i rating alle cooperative meno che alle Spa;**
- **la capitalizzazione delle banche cooperative non è inferiore a quella delle Spa;**
- **mantenere la diversità nelle forme organizzative** (cioè la coesistenza di banche for-profit e banche orientate ai soci) **è cruciale** per preservare servizi finanziari ben funzionanti e inclusivi;

- **le banche con voto capitaro prestano una quota superiore degli attivi e hanno volatilità degli utili minore delle banche Spa;**
- **l'offerta di credito delle banche cooperative è meno pro-ciclica, alimenta cioè di meno i boom creditizi che fomentano le bolle finanziarie, e fanno mancare di meno il credito nelle fasi di crisi.**

Alcuni dati sulle Banche Popolari

La **funzione anticiclica** delle Banche Popolari, è dimostrata dai dati relativi ai finanziamenti erogati durante la crisi all'economia reale: nel periodo **dal 2008 al 2014 i nuovi finanziamenti** erogati dalle Popolari **alle PMI** sono ammontati a **250 miliardi di euro**.

Gli impieghi totali sono aumentati di oltre il 15% di cui il 10% a PMI.

Paradigmatica è **la quota di mercato delle Banche Popolari nei sistemi economici a prevalenza di PMI pari al 66% contro il 33%** del resto del sistema.

La fiducia dei risparmiatori nelle Banche Popolari si è concretizzata in **un aumento della provvista di oltre il 18% pari ad oltre 60 miliardi di euro con un incremento del numero assoluto dei clienti del 6% pari a 700.000 unità.**

Nell'ultimo quinquennio si registra altresì nella Categoria un forte ricambio nella governance, sia per quanto riguarda la carica di Presidente sia, in particolare, per quanto riguarda le altre posizioni apicali ed il gruppo dirigente nel suo complesso (pari al 90%).

Secondo uno studio **“In anni in cui la stragrande maggioranza delle banche ha chiuso i rubinetti del credito alle famiglie e alle imprese, le uniche ad aver incrementato gli impieghi sono state le Banche Popolari.** Nell'arco di tempo che va dall'inizio della fase di *credit crunch* (2011) sino alla fine del 2013, **le Popolari hanno aumentato i prestiti alla clientela del 15,4 per cento; diversamente, quelle sotto forma di Spa e gli istituti di credito cooperativo hanno diminuito l'ammontare dei prestiti rispettivamente del 4,9 e del 2,2 per cento”** (CGIA di Mestre).

Risulta allora una **evidente contraddittorietà tra finalità dichiarata del provvedimento - permettere al sistema bancario di tornare a finanziare l'economia, specie le PMI - e penalizzazione delle Banche Popolari** che, da sempre, sono i soggetti che più finanziano l'economia reale, sostenendo anche durante la crisi famiglie e imprese.

Per quanto concerne la **qualità del credito** il livello di intermediazione delle banche popolari si è mantenuto elevato per tutto il periodo della crisi **con un valore del 70% contro una media di sistema del 62%**. Alla luce di tale maggiore impegno nei confronti dell'economia reale il **rapporto sofferenze lorde su impieghi** è risultato a giugno 2014 **pari al 7% contro il 9% del sistema.**

Considerando le sofferenze nette in rapporto ai crediti il valore si attesta al 3% rispetto al 4% del sistema nel suo complesso a dimostrazione di una consolidata e maggiore efficienza allocativa delle risorse raccolte e reimpiegate negli stessi territori.

Principali profili di criticità del decreto-legge

1) La subordinazione della possibilità dell'esercizio dell'attività bancaria in forma cooperativa di "Banca Popolare" al rispetto di una determinata soglia dimensionale, desta molte perplessità sotto il profilo della sua legittimità costituzionale: ciò avuta presente la libertà d'impresa economica di cui all'art. 41 Costituzione che si concretizza anche nella possibilità di organizzarsi secondo un modello economico, quello cooperativo, tutelato e promosso dalla Costituzione ai sensi dell' art. 45.

Viene inoltre in rilievo una violazione dell'art. 3 della Costituzione, data l'evidente disparità di trattamento delle Banche Popolari cooperative rispetto a tutte le altre società cooperative - si pensi ad esempio alle grandi cooperative di consumo – alle quali – e giustamente - non è richiesto alcun contenimento dell'attivo per essere cooperative.

Se, dunque, **la Costituzione, con norma precettiva, prescrive la promozione e favorisce l'incremento della cooperazione** in ragione della sua funzione sociale e ciò **anche in campo bancario**, come è stato autorevolmente rilevato (Mirabelli) **certamente essa "non consente che si imponga un limite, sia esso riferito all'ambito delle attività nelle quali la cooperazione può operare, sia che venga rapportato alla dimensione che la cooperazione può assumere"**.

Ciò posto, non si comprende, peraltro, come sia stata individuata **la soglia dimensionale di 8 miliardi che non trova riscontro, a quanto consta, in alcuna normativa esistente, primaria o secondaria, nazionale o internazionale.** Le dimensioni dell'attivo degli intermediari vengono invero in rilievo, ma con una soglia più ampia, ai fini dell'assoggettamento alla vigilanza prudenziale da parte della Banca centrale europea, ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che considera **come significativi gli enti creditizi che presentino un valore totale delle attività superiore ai 30 miliardi di euro.**

Alla soglia di cui all'art. 6, par. 4 del citato regolamento europeo fa riferimento anche la Banca d'Italia che, in recepimento della direttiva CRD IV e del CRR, nelle proprie disposizioni di vigilanza sul governo societario divide le banche in tre classi dimensionali, definendo banche maggiori soltanto quelle significative ai sensi della predetta disciplina; le banche con attivi fra i 3,5 e i 30 miliardi sono classificate come intermedie, quelle con attivi inferiori ai 3, 5 miliardi, come minori.

La soglia individuata dal decreto, di gran lunga inferiore a quella prescelta dal Regolamento (UE) sopra richiamato, potrebbe inoltre **ostacolare il consolidamento fra le Banche Popolari rimanenti che potrebbero essere da una parte indotte a non percorrere ipotesi di razionalizzazione, dall'altra costrette a ridurre le erogazioni creditizie per non superare la soglia** e dover rinunciare all'essere cooperative, impedendo così il raggiungimento di un livello di attivo più idoneo per la massima efficienza collegata alla dimensione, **con ripercussioni particolarmente negative per il Sud.**

La forzosa trasformazione in Spa si ritiene ledere, inoltre, il legittimo affidamento dell'ampia platea dei piccoli soci che contraddistinguono l'azionariato diffuso delle Banche Popolari e che hanno inteso sottoscrivere le azioni di una banca cooperativa: è evidente che ne

verrebbe lesa l'aspettativa connessa allo status di socio di banca popolare e l'affidamento sulla stabilità della situazione giuridica di socio, intesa come complesso di diritti e doveri, che a suo tempo li aveva convinti ad associarsi ad una banca popolare.

2) Analoghe perplessità suscita la riformulazione dell'art. 31 del Tub, che sottrae alla competenza delle assemblee, secondo maggioranze e procedure statutariamente previste, operazioni ed atti volti a modificare il modello in via autonoma adottato da soggetti privati nell'esercizio di una attività d'impresa, ed impone in tutti casi l'adozione delle delibere per la trasformazione in Spa con maggioranze ridottissime.

La norma risulta **oltremodo penalizzante nei confronti dei soci delle Banche Popolari** evidenziando una palese disparità di trattamento sia con la vigente disciplina delle Spa che in tali casi prevede sempre, proprio a tutela delle 'minoranze', maggioranze rafforzate, sia con quella delle altre società cooperative a mutualità non prevalente che prevede *quorum* ben più alti (art. 2545 *decies* Cod. Civ.).

3) Una restrizione dell'autonomia statutaria si riscontra anche in relazione alle modifiche in materia di deleghe, che si pone in contrasto con la recente Riforma di cui alla Legge 221/2012, con cui era stato demandato all'autonomia statutaria la fissazione del numero di deleghe conferibili, entro e non oltre il limite massimo di 10 fissato dal codice civile per tutte le cooperative; altra situazione di contrasto si ravvisa poi rispetto alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia sul governo societario del maggio 2014 che, con riferimento alle Banche Popolari hanno disposto che il numero minimo delle deleghe debba essere pari a 5 dal momento «Un numero elevato di deleghe potrebbe, in taluni contesti, favorire paradossalmente gruppi organizzati al fine di far valere obiettivi di natura non economica o estranei all'interesse sociale» (Analisi di impatto della Regolamentazione, pag. 25).

Anche tale intervento si ritiene comporti una palese quanto ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre società cooperative, per le quali il codice civile ha previsto il limite massimo di dieci deleghe, a prescindere dalla dimensione, a tutela del principio personalistico vigente nelle cooperative che verrebbe svilito dalla possibilità di moltiplicare, tramite incetta di deleghe, il proprio voto.

L'immediata vigenza della disposizione, in assenza di disciplina transitoria e pendente il termine per la conversione del decreto-legge, nonché considerato il diverso termine del giugno 2017 indicato dalle disposizioni di Banca d'Italia, rischiano di generare un 'caos' normativo avuto riguardo agli imminenti adempimenti per le convocazioni assembleari.

Conclusioni

Negli ultimi tre anni le Banche Popolari hanno realizzato aumenti di capitale per oltre 9 miliardi di Euro, tutti perfezionatisi con l'immissione di risorse finanziarie di soggetti privati.

Ciò attesta, fuori da ogni possibilità di smentita, **l'indubbia capacità di queste Banche di reperire capitali**, malgrado le forti avversità fatte segnare dal contesto macro-economico in cui si trovano ad operare.

Anche un gruppo di **163 economisti** ha sottoscritto un **appello in difesa delle banche popolari** evidenziando che contrariamente a quanto il decreto presuppone, **fra voto capitario e performance della banca sussiste una correlazione positiva**, come dimostrato dal fatto che dal 2010 al 2013 **le Banche Popolari hanno aumentato del 14 per cento il credito concesso**, mentre per le altre banche si è registrata una riduzione del 5 per cento.

Recentemente **l'IEB ha riconosciuto che il grado di patrimonializzazione delle banche italiane è soddisfacente**, rinunciando ad effettuare stress test il prossimo anno, non essendovene la necessità.

Riteniamo dunque che il nuovo quadro determinatosi a seguito della vigilanza unica e dell'unione bancaria europea non giustifichi in alcun modo, né quanto allo strumento utilizzato né nel merito, le scelte effettuate nel decreto-legge 3-2015 che disconosce, diversamente da quanto accade nel resto dell'Europa, il valore della diversità dei modelli di business bancari che sono invece essenziali per la ricchezza e la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.

Stante anche l'esito dei lavori presso la Camera dei Deputati che hanno lasciato sostanzialmente immutato il provvedimento, permangono le criticità e gli evidenti elementi di incostituzionalità dell'intervento del Governo sulle Banche Popolari, compiutosi in assenza, si ritiene, dei presupposti di necessità e urgenza atti a giustificare l'utilizzo dello strumento del decreto-legge.

Elementi di incostituzionalità, sia sotto il profilo formale sia nel merito, che potrebbero originare, se il testo non verrà modificato, la presentazione di ricorsi alla Corte costituzionale.

Per questo chiediamo con forza alle rappresentanti parlamentari di non voler disperdere la specialità di disciplina che contraddistingue le Popolari e di preservare la specificità di questo modello operativo e di governance - che va considerata e riconosciuta come accade in tutta Europa e non dismessa e accantonata - non avallando una riforma che non è compatibile né con i principi della nostra Costituzione né con la libertà imprenditoriale tutelata dal Trattato sull'Unione Europea, che riconosce paritariamente tutte le diverse forme di impresa, ivi comprese le società cooperative.

Allegato 1

Risoluzioni del Parlamento europeo sul ruolo anticiclico delle banche cooperative

- **Risoluzione del 3 luglio 2013 sulla riforma della struttura del settore bancario dell'UE, con cui si esortano la Commissione e gli Stati membri a collaborare in vista della promozione di una maggiore diversificazione del settore bancario dell'UE, attraverso incentivi e agevolazioni che favoriscano le imprese cooperative, anche al fine di incoraggiare il credito di relazione (*relationship lending*);**
- **Risoluzione del 2 luglio 2013 sul contributo delle cooperative al superamento della crisi** dove si evidenzia che le Banche cooperative si sono dimostrate in tempi di crisi più resilienti e che « La maggiore resilienza delle cooperative è in gran parte dovuta al modello cooperativo di governance»;
- **Risoluzione sulla crisi finanziaria, economica e sociale del 20 ottobre 2010.** L'Assemblea di Strasburgo « **Reputa essenziale che l'Unione europea tenga conto, nel definire nuove norme, della necessità di mantenere e sviluppare la diversità strutturale del suo settore finanziario, e ritiene che l'economia europea necessiti di una solida rete di banche regionali e locali, come le casse di risparmio e le banche cooperative,** riconoscendo che banche diverse hanno diverse aree di competenza e conoscenze di base; (...) Rileva che la pluralità si è dimostrata utile nella crisi finanziaria e ha apportato stabilità, e che l'uniformità può condurre ad una fragilità sistemica.»
- **Risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale:** « **la ricchezza e la stabilità di una società dipendono dalla sua diversità** e che l'economia sociale apporta un contributo attivo a tale diversità migliorando e rafforzando il modello sociale europeo e offrendo un modello proprio di impresa che consente all'economia sociale di contribuire a una crescita stabile e durevole.»
- **Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla concorrenza** (Pittella-Karas) ha evidenziato che «Le cooperative bancarie offrono un contributo sostanziale al finanziamento dell'economia a livello locale e allo sviluppo del potenziale endogeno delle regioni e facilitano a tutti i consumatori l'accesso ai servizi finanziari. (...) **La struttura pluralista del mercato bancario europeo che permette agli istituti finanziari di assumere varie forme giuridiche in funzione dei loro obiettivi commerciali, rappresenta una grande risorsa per l'economia sociale di mercato europea**».